

- regime di premio di destagionalizzazione,
- regime di premio per vacca nutrice e
- regime di importo complementare,

che formano oggetto degli articoli da 4 a 4 h e 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, le disposizioni in materia di controlli amministrativi e in loco, di sanzioni per le superfici foraggere, nonché di ripetizione dell'indebito, già adottate per le domande di aiuti « superfici », verranno stabilite in un secondo tempo, per quanto riguarda le domande di cui al paragrafo 1, nell'ambito del sistema integrato.

### Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

- a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione ;
- b) in caso di utilizzazione in comune di « superfici foraggere », le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione od ai loro diritti di utilizzazione di tali superfici ;
- c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi dallo Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

2. Le competenti autorità considerano più aziende come un'unica azienda, qualora tali aziende siano state costituite dopo il 30 giugno 1992 e qualora, tenuto conto di tutte le circostanze economiche e giuridiche pertinenti, la loro costituzione si configuri essenzialmente come un mezzo per eludere le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi di cui agli articoli da 4 a 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il disposto del comma precedente non si applica se gli interessati sono in grado di dimostrare che la struttura fisica o finanziaria dell'azienda subito un mutamento sostanziale, tale da giustificare, di per sé stesso, la trasformazione dell'azienda preesistente.

3. Ai fini dell'applicazione del sistema integrato, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta del produt-

tore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che :

- sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda e
- la maggioranza relativa delle superfici agricole utilizzate dal produttore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

### Articolo 3

1. Per essere ammesso al beneficio di uno dei regimi di cui all'articolo 1, ogni produttore presenta una o più domande di aiuti « animali » (in appresso denominate « domande ») entro le scadenze previste per i regimi in questione.

2. Fatte salve le esigenze relative alle domande di premio stabilite dal regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (1), la domanda contiene tutte le informazioni necessarie, in particolare :

- l'identificazione del produttore,
- il numero dei bovini per i quali viene chiesto un premio ;
- eventualmente, l'impegno del produttore a detenere gli animali nella propria azienda durante il periodo di detenzione, il luogo od i luoghi di detenzione, nonché, se del caso, il periodo od i periodi di detenzione e il numero d'identificazione dei bovini ; in caso di cambiamento del luogo di detenzione durante il suddetto periodo, il produttore è tenuto a informarne anticipatamente per iscritto l'autorità competente ;
- eventualmente, il massimale individuale per gli animali in oggetto ;
- eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte assegnata all'imprenditore all'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nell'anno civile considerato ; qualora detta quantità non sia nota alla data di inoltro della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile ;
- una dichiarazione del produttore di aver preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti in oggetto.

Lo Stato membro può decidere che alcune di queste informazioni non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente.

3. Se una domanda deve essere corredata di documenti supplementari, questi sono considerati parte integrante della domanda stessa.

4. Fermo restando l'obbligo di rispettare le scadenze o i periodi previsti dalla normativa comunitaria per la presentazione delle domande, gli Stati membri possono decidere che una sola domanda comprenda più domande di aiuti « animali ».

(1) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.